

Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2014, n. 47-7638

Modifiche/integrazioni art.7 vigente A.I.R. 2006 specialisti ambulatoriali interni (S.A.I.) di cui alla D.G.R. n. 37-4929 del 18.12.2006. Presa d'atto.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

Premesso che dal 29 luglio 2009 è in vigore l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni (S.A.I.), così come modificato e integrato dall'ACN 8.7.2010;

atteso che con D.G.R. n. 37-4929 del 18.12.2006 la Giunta ha approvato l'Accordo Integrativo Regionale (A.I.R.) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni (S.A.I.), in prorogatio e tutt'ora vigente;

richiamato il punto 2 delle NORME FINALI del vigente A.I.R. 2006, laddove è previsto che "Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo saranno concordate fra l'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte e le OO.SS. firmatarie";

richiamato l'art. 7 del vigente A.I.R., di cui all' Allegato 1), D.G.R. n. 37-4929 del 18.12.2006, in considerazione delle successive disposizioni normative nazionali in materia di formazione continua e dell'aggiornamento professionale di tutto il Personale sanitario e della conseguente inderogabile necessità di implementare e di ridefinire il governo complessivo dei percorsi formativi anche degli specialisti ambulatoriali interni (S.A.I.), nell'ambito della programmazione formativa regionale ed aziendale;

ritenuto necessario pertanto perseguire l'obiettivo di una più qualificata assistenza specialistica ambulatoriale e territoriale anche attraverso un'efficace formazione professionale, in coerenza con le previsioni del vigente Piano Socio-Sanitario Regionale (P.S.S.R.) 2012-2015 e dei vincoli di natura economica, alla luce di quanto indicato dai provvedimenti che hanno recepito il Piano di rientro;

convenuto, per le succitate motivazioni, sulla necessità di modificare in toto l'art. 7 sulla Formazione Continua del vigente A.I.R. 2006;

dato atto inoltre che tali modifiche/integrazioni al vigente A.I.R. 2006 costituiscono un Documento, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che in data 6 maggio 2014 è stato siglato dall'Assessore Regionale alla Tutela della Salute e Sanità e dalle Organizzazioni Sindacali Mediche di Categoria più rappresentative a livello regionale e rappresenta lo strumento operativo per le AA.SS.LL. e per gli specialisti ambulatoriali interni (S.A.I.), nel quadro del governo complessivo della Formazione Continua Regionale;

acquisito in data 4.4.2014, prot. n. 7842/DB2013, il parere espresso dal Settore Regionale competente per la Formazione, in merito alla coerenza rispetto alle specifiche normative in tema di Educazione Continua in Medicina e al fine di valutarne la congruità con gli obiettivi regionali per la Formazione Continua;

dato atto inoltre che il presente provvedimento presenta i caratteri di indifferibilità ed urgenza in quanto le mancate modifiche/integrazioni all'art. 7 del vigente A.I.R. 2006 comporterebbero di conseguenza una palese violazione delle norme vigenti in materia e una disparità di trattamento

degli specialisti ambulatoriali interni per quanto riguarda il loro diritto/dovere di poter accedere, al pari dei medici dipendenti, alla Formazione Continua, così come previsto dalla normativa vigente e potrebbero portare all'apertura di contenziosi con la categoria interessata;

tutto ciò premesso, alla luce delle suesposte motivate argomentazioni, il Relatore propone alla Giunta Regionale di approvare le modifiche/integrazioni apportate al vigente Accordo Integrativo Regionale (A.I.R. 2006) per gli specialisti ambulatoriali interni (S.A.I.), sostituendo in toto l'art. 7 sulla Formazione Continua, che costituiscono un Documento, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, siglato dalle Parti in data 6 maggio 2014, al fine di darne uniformità applicativa su tutto il territorio regionale;

la Giunta Regionale,

visto l'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni (S.A.I.), ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 502 e s.m.e.i., in vigore dal 29.7.2009, così come modificato e integrato dall'A.C.N. 8.7.2010;

richiamata la D.G.R. n. 37-4929 del 18.12.2006 e relativo Allegato), A.I.R. 2006,

accogliendo le argomentazioni del Relatore, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

delibera

di prendere atto, condividendone i contenuti, per le argomentazioni illustrate in premessa, delle modifiche/integrazioni al vigente Accordo Integrativo Regionale (A.I.R.), di cui all'allegato alla D.G.R. n. 37-4929 del 18.12.2006, per gli specialisti ambulatoriali interni (S.A.I.), sostituendo in toto l'art. 7 sulla Formazione Continua, che costituiscono un Documento, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, siglato dalle Parti in data 6 maggio 2014, al fine di darne uniformità applicativa su tutto il territorio regionale.

Le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del suddetto Documento che modifica e integra il vigente AIR 2006 rientrano nell'ambito di quanto previsto dal vigente ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni (S.A.I.) e trovano copertura nell'ambito delle risorse assegnate alle ASR per il finanziamento indistinto del SSR.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

In considerazione delle disposizioni normative nazionali in materia di Formazione Continua e dell'aggiornamento professionale di tutto il Personale sanitario e della conseguente inderogabile necessità di implementare e di ridefinire il governo complessivo dei percorsi formativi anche per gli specialisti ambulatoriali interni (S.A.I.), nell'ambito della programmazione formativa regionale ed aziendale, al fine di perseguire l'obiettivo di una più qualificata assistenza specialistica ambulatoriale e territoriale anche attraverso un'efficace formazione professionale,

le Organizzazioni Sindacali di categoria

SUMAI

UIL FPL Federazione medici

CISL Medici

e l'Assessore Regionale alla Tutela della Salute e Sanità sottoscrivono il presente Documento, relativo alle modifiche e integrazioni all'art. 7 sulla Formazione Continua del vigente A.I.R. 2006, di cui alla D.G.R. n. 37-4929 del 18.12.2006, per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni (S.A.I.), che rappresenta lo strumento operativo per le AA.SS.LL. e per gli specialisti ambulatoriali interni (S.A.I.), nel quadro del governo complessivo della Formazione Continua Regionale.

ART 7

Formazione Continua

La Regione Piemonte ritiene fondamentale una visione ed un governo complessivo della Formazione relativamente a tutto il Personale Sanitario (Dipendente e Convenzionato) e ritiene necessaria l'individuazione di un livello sovra - aziendale a carattere regionale per la gestione della formazione degli Specialisti/Professionisti Ambulatoriali convenzionati interni (SAI). Tale funzione verrà espletata utilizzando ed integrando gli strumenti attualmente in uso per la Formazione Continua in Sanità al fine di garantire l'accesso a tutti i soggetti interessati (AA.SS.RR., Comitati Consultivi Zonali, Specialisti/Professionisti Ambulatoriali convenzionati).

La Regione individua nella formazione continua e nell'aggiornamento professionale un elemento indispensabile per svolgere attività specialistica qualificata e ne promuove e favorisce l'attivazione secondo quanto previsto nell'art. 33 del vigente ACN.

Nel rispetto delle specificità di settore, si favorisce lo sviluppo di tutte le competenze e le professionalità presenti nella Regione in coerenza con le reali esigenze del territorio.

Si dispone a tali fini quanto segue:

1) Si istituisce il Tavolo Regionale Permanente per la formazione degli specialisti ambulatoriali interni che si occuperà di trattare i temi specifici e peculiari della Formazione dei Medici Specialisti e Professionisti Ambulatoriali convenzionati con il SSR.

Il Tavolo Permanente costituisce il riferimento per i diversi organismi aziendali e regionali istituiti per il governo della Formazione (Osservatorio Regionale sulla Qualità della Formazione e Comitato Regionale ECM).

Nello specifico, esso costituisce inoltre il riferimento in merito alla Programmazione e Indirizzo sulla formazione per il Comitato Regionale ECM e in merito alla valutazione dei dati e al monitoraggio della qualità della formazione per l'Osservatorio Regionale.

Il Tavolo Regionale Permanente sulla Formazione si riunisce almeno due volte l'anno su richiesta di uno dei componenti ed è costituito da 3 rappresentanti di AA.SS.RR., da 1 funzionario regionale referente in materia di Formazione e da 4 rappresentanti dei Medici Specialisti e Professionisti Convenzionati interni nominati dai Sindacati maggiormente rappresentativi della categoria ai sensi dell'art. 34 comma 10 ACN vigente.

2) Per l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli specialisti ambulatoriali è previsto un finanziamento, per ogni Azienda, nella misura minima dell'1% dell'ammontare annuo della spesa relativa alla specialistica ambulatoriale interna, di cui all'articolo 42, 43 e 50 del vigente ACN. Lo specifico fondo aziendale, costituito e deliberato, è utilizzato esclusivamente per gli specialisti ambulatoriali interni (SAI). Deve essere prevista la totale utilizzazione del fondo per la formazione nell'anno di riferimento. La gestione del fondo va verificata annualmente in sede aziendale con le OO SS maggiormente rappresentative, contabilizzando anche i costi derivanti dagli eventi realizzati in collaborazione tra le Aziende Sanitarie o gestiti e rendicontati direttamente dalla Regione.

3) La rendicontazione delle singole attività formative autorizzate, finanziate ed effettivamente svolte, sarà inviata dalle Aziende Sanitarie al competente Comitato Zonale ex art. 24 nonché al Tavolo Regionale Permanente di cui al punto 1 con cadenza semestrale.

4) E' fatto obbligo allo specialista di trasmettere al Comitato Zonale ex art. 24 le copie delle certificazioni E.C.M. al fine di opportuna verifica ed archiviazione; ulteriori nuove disposizioni in merito saranno valutate in sede di Tavolo Tecnico ex Art 8, AIR vigente.

Per le specifiche relative all'impiego delle risorse finanziarie vincolate alla realizzazione ed accesso alla Formazione ECM degli Specialisti Ambulatoriali Interni (Medici, Psicologi, Biologi, Chimici e Veterinari) si rinvia all'Allegato A del presente articolo.

Nell'ambito della programmazione aziendale per il miglioramento qualitativo delle prestazioni erogate, per l'apprendimento di metodiche diagnostiche e/o terapeutiche e per la partecipazione a stage formativi, anche non accreditati ECM, le Aziende si possono avvalere degli Specialisti Ambulatoriali Interni (SAI) con modalità da concordare tra le Aziende coinvolte e lo specialista interessato. Tale attività verrà considerata come orario di servizio e non rientra nel budget specifico della formazione SAI.

Per gli Specialisti Ambulatoriali (SAI) incaricati a tempo determinato si applica quanto previsto nel presente Accordo Regionale.

ART 7

ALLEGATO A1

MODALITA' DI REALIZZAZIONE E DI ACCESSO ALLA FORMAZIONE ECM DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI CONVENZIONATI INTERNI

(Medici, Biologi, Chimici, Psicologi e Veterinari)

INTRODUZIONE

DEFINIZIONI / GLOSSARIO:

SAI: Specialista Ambulatoriale Interno (Medico, Biologo, Chimico, Psicologo e Veterinario, convenzionato interno con il Servizio Sanitario nazionale).

Responsabile di Branca: E' la figura di coordinamento prevista dall'art. 30 dell'ACN vigente. Le sue funzioni e compiti sono previsti dagli Accordi Integrativi Regionali (AIR).

PFA: Piano di Formazione Aziendale.

Dossier formativo: strumento di programmazione, di rendicontazione e di verifica a livello individuale o di équipe o di gruppo professionale.

Per ulteriori definizioni si rimanda al glossario di cui all'allegato n. 1 d.1 (Glossario ECM Regione Piemonte)) del "Manuale Accredimento Provider Pubblici e Privati" di cui alla determinazione della Direzione Sanità della Regione Piemonte n. 257 del 12/04/2012.

FONTI NORMATIVE:

- Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i Medici specialisti ambulatoriali interni, Medici veterinari ed altre professionalità ambulatoriali (Biologi, Chimici, Psicologi) del 23.03.2005, come integrato dall'ACN del 29/07/2009, con particolare riferimento agli artt. 33 e 38;

- Accordo Integrativo Regionale (AIR) per i Medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni SSN e altre professionalità sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi e Veterinari), di cui alla DGR n. 374929 del 18.12.2006, con particolare riferimento all'art. 7;

- Accordi della Conferenza Stato-Regioni che regolano l'acquisizione dei crediti formativi secondo i criteri definiti dalla Commissione Nazionale per l'Educazione Continua in Medicina (ECM).

OBBLIGHI ECM

Premesso che tutti i professionisti della sanità sono soggetti all'obbligo dell'Educazione Continua in Medicina (ECM), sia in caso di attività libero-professionale sia in caso di attività derivante da un rapporto di dipendenza o di convenzione con il SSN, anche la partecipazione degli Specialisti SAI alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere l'attività ai sensi dell'ACN in vigore.

Le Aziende garantiscono il permesso retribuito ex art.33 ACN vigente finalizzato al raggiungimento dei previsti crediti formativi (150 crediti nei tre anni). Di questi devono essere acquisiti un numero minimo di 25 e un numero massimo di 75 crediti all'anno; lo Specialista che, nel triennio, non abbia conseguito il minimo di crediti formativi previsto, è escluso da ogni aumento di orario di incarico, fino al conseguimento di detto minimo formativo.

Per le specifiche relative al triennio di riferimento, si rimanda a quanto di volta in volta definito negli Accordi della Conferenza Stato-Regioni di cui è data informazione sulla Piattaforma Regionale per la Formazione Continua.

Lo Specialista è tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi attraverso attività che tengano conto di obiettivi formativi sia di interesse nazionale, sia di specifico interesse regionale e aziendale.

Ai sensi del D.L.vo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni, la formazione continua è sviluppata anche secondo percorsi formativi autogestiti.

A. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA FORMAZIONE ECM RIVOLTA AGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI.

La gestione dei processi legati alla formazione rivolta agli Specialisti verrà coordinata dalle strutture già individuate a livello aziendale per tutto il personale dipendente e convenzionato, anche al fine di realizzare sinergie organizzative ed economiche nonché di orientare la progettazione e programmazione della formazione continua in maniera integrata e coerente tra tutti gli operatori sanitari.

In ciascuna Azienda dovrà essere predisposto ed adeguatamente pubblicizzato un Piano di formazione o comunque essere prevista, nell'ambito del PFA, la pianificazione e programmazione di attività rivolte specificatamente per i SAI, anche in modalità FAD, sia attraverso progetti esclusivamente ad essi dedicati, sia attraverso percorsi formativi che coinvolgano anche altre figure professionali.

L'attività di docente/moderatore/relatore/tutor può essere svolta da parte dei SAI sia in coincidenza che fuori orario di servizio.

Nel caso di attività di docente/moderatore/relatore/tutor svolta in orario di servizio verrà retribuita come tale.

Nel caso di attività di docente/moderatore/relatore/tutor svolta fuori orario di servizio ai SAI incaricati è riconosciuto un compenso di 60 euro orari per ora o frazione di ora di attività di docente/moderatore/relatore/tutor, in analogia alla retribuzione oraria prevista dall'art.6 AIR vigente.

La programmazione e la gestione dei percorsi formativi rivolti agli specialisti ambulatoriali interni dovrà prevedere il coinvolgimento degli stessi in tutte le fasi sottoelencate secondo le seguenti modalità:


1. Analisi dei bisogni/ domanda di formazione: si individua nel Responsabile di Branca la figura deputata all'analisi dei bisogni formativi della Branca attraverso il confronto e la valutazione della

domanda di formazione espressa dai SAI ed alla formulazione, sulla base delle priorità espresse dai componenti della Brancha, di una proposta di programma formativo annuale;

2. **PFA**: le relative proposte formative, anche FAD, vengono inserite nel PFA annuale secondo le specifiche modalità aziendali previa valutazione e validazione da parte delle strutture aziendali deputate e successiva comunicazione al Comitato Zonale territorialmente competente.

3. **Programmazione, organizzazione e realizzazione dei singoli eventi formativi**: Negli eventi formativi rivolti agli Specialisti Ambulatoriali Interni o altro personale sanitario è prevista la partecipazione di Specialisti Ambulatoriali (SAI) sia nella fase di programmazione che di realizzazione, anche in qualità di responsabili Scientifici e/o di docenti.

Il seguente diagramma individua il processo e gli attori coinvolti:



B. PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE AZIENDALE E REGIONALE

La partecipazione a iniziative ECM Aziendali o Regionali o ad attività formative universitarie che esonerano dall'acquisizione di crediti ECM, sarà garantita con il relativo permesso retribuito, ex Art 33 ACN vigente, fino al raggiungimento di un massimo del 70% del debito formativo annuale, pari a 35 crediti ECM, proporzionato al numero di ore di incarico complessivamente esercitato.

A titolo esemplificativo, prendendo come base di calcolo 38 ore settimanali/35 crediti anno, la proporzione su 20 ore settimanali corrisponderà a 18 crediti, indipendentemente dall'Azienda presso cui verranno fruiti.

Per la partecipazione a iniziative ECM Aziendali e Regionali che si svolgano in coincidenza dell'orario di incarico, lo Specialista dovrà inoltrare la richiesta di autorizzazione all'Ufficio competente dell'ASR di riferimento, secondo le modalità dalla stessa predisposte, di norma con preavviso di 30 giorni.

I corsi FAD previsti nel PFA danno luogo ad un relativo congedo ex art. 33 ACN vigente, fruibile in orario di servizio in modalità concordata e compatibile con le esigenze assistenziali.

Qualora l'acquisizione dei crediti non sia assicurata dai corsi regionali e/o aziendali, lo specialista provvede a colmare il proprio debito formativo usufruendo del permesso retribuito, ex Art 33 ACN vigente, fino al raggiungimento del 70% dei crediti previsti dalla vigente normativa oltre il limite delle 32 ore annue di cui al punto C.

Gli eventi formativi organizzati dalle Aziende la cui partecipazione è resa obbligatoria per gli specialisti ambulatoriali e professionisti convenzionati interni, è considerata a tutti gli effetti come attività svolta in orario di servizio.

C. PARTECIPAZIONE INIZIATIVE ECM NON COMPRESSE NELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Lo Specialista ha facoltà di partecipare a iniziative formative non comprese nella programmazione regionale e/o aziendale, purché accreditate ECM ed inerenti la specialità svolta in Azienda, usufruendo del permesso retribuito ex art. 33 ACN vigente, fino ad un massimo del 30% del debito formativo annuale e nel limite massimo di 32 ore annue. Il permesso retribuito è fruibile presso una o più Aziende in cui lo Specialista presta servizio ai sensi dell'Art. 13 comma 3 ACN vigente.

Le ore di permesso retribuito eventualmente non fruito potranno essere utilizzate su proposta dello specialista ed autorizzate dall'Azienda per attività di formazione anche non ECM purché inerente la disciplina specialistica.

D. PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE FORMATIVE ECM OLTRE IL LIMITE DI CUI AI PUNTI B e C

La partecipazione ad iniziative formative oltre il limite di cui ai precedenti punti B e C del presente documento è a carico dello Specialista e, laddove coincida con il normale orario di incarico, dovrà comunque prevedere la preventiva autorizzazione aziendale, secondo le modalità concordate con le singole ASR.

E. RICONOSCIMENTO DEL CONGEDO RETRIBUITO E DELL'ORARIO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE CONTINUA

Per la partecipazione ad iniziative ECM, anche FAD, che si svolgano in coincidenza dell'orario di incarico, lo Specialista, dovrà inoltrare la richiesta di autorizzazione all'Ufficio competente della ASL di riferimento su apposita modulistica ove prevista. Sarà concesso il relativo permesso retribuito con le modalità previste dall'art. 38 commi 2 e 3 ACN vigente.

Lo Specialista che partecipi alle fasi di programmazione, organizzazione e realizzazione o frequenti eventi formativi validi ai fini ECM direttamente organizzati dalle ASR sedi di incarico e che si svolgano nelle proprie sedi in coincidenza dell'orario di incarico, è tenuto a registrare la propria presenza secondo le modalità definite dalle singole Aziende.

Lo Specialista che partecipi a qualsiasi titolo ad attività di formazione in sedi esterne all'ASR di riferimento otterrà, per la parte coincidente con l'orario di incarico, il riconoscimento dell'orario indicato nell'attestato di partecipazione o, se non specificamente indicato sullo stesso, nel programma dell'iniziativa formativa.

Qualora le attività si svolgano al di fuori della sede di servizio, viene inoltre riconosciuto il tempo di percorrenza fino al raggiungimento del debito orario giornaliero derivante dall'orario di incarico.

F. FORMAZIONE A DISTANZA (F.A.D.)

Lo specialista ambulatoriale interno può soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi anche attraverso la partecipazione a corsi FAD da effettuarsi preferibilmente fuori orario di servizio ai sensi del punto B e C del presente allegato.

Le aziende, verificato il tempo ufficialmente definito per evento formativo per acquisire i crediti, concedono il relativo permesso retribuito nei termini previsti dai precedenti punti del presente Allegato.

Le ore per i corsi FAD effettuate fuori orario di servizio verranno recuperate, in modalità concordata e nel rispetto delle esigenze assistenziali, e nei limiti previsti dai precedenti punti B e C.

Letto, approvato e sottoscritto,
in originale firmato

Assessore Regionale alla Tutela della Salute e Sanita'

Ugo Cavallera

SUMAI

Renato Obrizzo

UIL FPL Federazione Medici

Francesco Aragno

CISL Medici

Enrico Fusaro

Torino, 6 maggio 2014